



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dal R.T.P. tra gli Ingg. Salvatore e Francesco di Mino e, in qualità di associati dello “Studio di Mino Ingegneri Associati”, capogruppo mandatario, Studio Altieri S.p.A., Omniservice Engineering S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. e Ing. Pietro Agnello, rappresentati e difesi dall'avv. Raimondo Alaimo, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Michele Roccella, sito in Palermo, piazza Marina n. 19;

***contro***

Comune di Licata, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Michele Burgio e Grazia Zarbo, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Rita Cantavenera, sito in Palermo, via Notarbartolo n. 5;

***nei confronti di***

R.T.P. costituendo tra l'Ing. Giovanni Amato R.T.P., capogruppo mandatario, la Copaco s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e l'Ing. Alessandro Amato, mandanti, rappresentati e difesi dagli Avv. Vito Augusto Candia e Rosa Vinci, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Palermo, via L. Pirandello n. 2;

sul ricorso numero di registro generale 1829 del 2013, proposto dal R.T.P. costituendo tra l'Ing. Giovanni Amato, capogruppo mandatario, la Copaco s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e l'Ing. Alessandro Amato, mandanti, rappresentati e difesi dagli avv. Vito Augusto Candia e Rosa Vinci, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Palermo, via L. Pirandello n. 2

***contro***

Comune di Licata in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Zarbo, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Rita Cantavenera, sito in Palermo, via Notarbartolo n. 5;

***nei confronti di***

R.T.P. tra gli Ingg. Salvatore e Francesco di Mino, Studio Altieri Spa, Omiservice Engineering S.r.l., Ing. Pietro Agnello, rappresentati e difesi dall'avv. Raimondo Alaimo, con domicilio eletto presso Michele Roccella in Palermo, piazza Marina N. 19;

***per l'annullamento***

quanto al ricorso n. 711 del 2013:

- dei verbali di gara mediante procedura aperta dei giorni 18.12.2012, 03.01.2013, 08.01.2013, 21.01.2013, 29.01.2013, 07.02.2013, 18.03.2013 e 04.03.2013, relativi all'aggiudicazione del "servizio di ingegneria ed architettura attinente direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori relativi all'intervento per la realizzazione di un'area polifunzionale per la riqualificazione dei servizi urbani da destinare ai mercati ed alla valorizzazione dei prodotti tipici" nella parte in cui è stato ammesso a concorrere alla gara il costituendo R.T.P. controinteressato e gli è stato aggiudicato in via provvisoria l'appalto. - di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o conseguente agli atti impugnati, anche se non noto al ricorrente. e per il riconoscimento del diritto dell'istante al risarcimento in forma specifica, mediante l'aggiudicazione della gara, ovvero ed in subordine al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, con condanna del Comune di Licata, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle relative somme con interessi legali e rivalutazione da quantificarsi secondo gli odierni criteri fissati dalla giurisprudenza amministrativa;

quanto ai motivi aggiunti:

- della Determina Dirigenziale n. 204 del 03.04.2013 avente ad oggetto "Approvazione aggiudicazione servizio di ingegneria ed architettura attinenti D.L., misure contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento realizzazione di un'area polifunzionale per la qualificazione dei servizi da destinare ai mercati e alla valorizzazione dei prodotti ittici", comunicata ex art. 79 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. in data 03.04.2013 via e-mail, con cui il Dirigente del Dipartimento LL.PP. Servizi Tecnologici ed operativi, servizi finanziari del Comune di Licata ha determinato di: - approvare, ai sensi dell'art. 12, co. 1, del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione provvisoria e, pertanto, procedere conseguentemente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio di ingegneria ed architettura attinenti alla D.L., misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi all'intervento "realizzazione di un'area polifunzionale per la riqualificazione dei servizi urbani da destinare ai mercati e alla valorizzazione dei prodotti ittici", per l'importo al netto del ribasso del 20 offerto in sede di Gara, di € 291.397,56, in favore dell'ATI Ing. Giovanni Amato (Capogruppo), ingf. Alessandro Amato e Soc. CO.PA.CO. srl; - di dare atto che alla spesa nascente dall'esecuzione del servizio di che trattasi si farà fronte con il contributo concesso con D.R.S. n. 2686 del 13.10.2011, registrato alla Corte dei Conti 19.12.2011 Reg.1 foglio 93, nell'ambito della linea d'intervento 6.1.1.1 del P.O. FESR 2007/2013 - Ass. VI.

- di ogni altro atto ulteriore, successivo e consequenziale, compreso il contratto di appalto nonché il provvedimento di verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario qualora intervenuti, anche se non noti ai ricorrenti;

quanto al ricorso n. 1829 del 2013:

- del "verbale di convalida" del 24 luglio 2013, con il quale è stata "confermata ed approvata la nuova graduatoria formatasi per effetto dell'esclusione dell'ATI Ing. Giovanni Amato e confermata l'aggiudicazione provvisoria del servizio di ingegneria ed architettura attinenti d.l., misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento realizzazione di un'area polifunzionale per la qualificazione dei servizi urbani da destinare ai mercati ed alla valorizzazione dei prodotti tipici, all'ATI risultata 1<sup>a</sup> in graduatoria, ATI Studio Di Mino Ingegneri Associati - Studio Altieri s.p.a., Ominservice Engineering s.r.l, Agnello Ing. Pietro";

- della nota 25 luglio 2013, di comunicazione del predetto verbale di convalida;

- della nota prot. n. 2740 del 18 luglio 2013, relativa alla comunicazione della convocazione della Commissione di gara per il giorno 24 luglio 2013 "per la convalida del provvedimento dell'atto di annullamento dell'aggiudicazione ed individuazione nuovo aggiudicatario";

- della nota prot. n. 33556 dell'8 luglio 2013, di "comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento amministrativo di che trattasi";

- della determina dirigenziale n. 346 del 15 luglio 2012, trasmessa con posta certificata in data 16 luglio 2013, con la quale è stato disposto l'annullamento in autotutela della D.D. n. 204/2013 di approvazione aggiudicazione provvisoria "del predetto servizio di ingegneria ed architettura all'ATI ing. Giovanni Amato, capogruppo"; l'esclusione dalle operazioni di gara della predetta ATI Ing. Giovanni Amato, "per mancanza del requisito di partecipazione previsto dall'art. 263, comma 1 lett. d), del D.P.R. n. 207/2010 e dei bando di gara (art. III.2.4)"; l'aggiudicazione provvisoria del servizio anzidetto al R.T.P. Studio Di Mino Ingegneri Associati (capogruppo), intendendo "altresì il presente atto quale aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici in oggetto al R.T.P. di cui sopra";

- della nota prot. n. 35096 del 16 luglio 2013, di comunicazione della predetta determinazione dirigenziale n. 346 del 15 luglio 2013;

- ove occorra, della nota prot. n. 2776 del 22 luglio 2013, relativa alla richiesta, all'ATI Ing. Giovanni Amato, di "presentare all'Ufficio Lavori Pubblici la contabilità dei lavori eseguiti entro il 24 p.v.";

- della nota prot. n. 35192 del 17 luglio 2013 (indicata nella predetta comunicazione del 22 luglio 2013) con la quale "il dirigente del Dip. Il.pp. ha chiesto la consegna, con massima urgenza, degli atti di contabilità dei lavori eseguiti sino al momento della sospensione";

- di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale;

nonché per il riconoscimento del diritto dell'ATI ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, con condanna del Comune di Licata al pagamento delle relative somme, con interessi legali e rivalutazione, da quantificarsi in corso di giudizio.

Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Licata, del R.T.P. tra Giovanni Amato, Amato Alessandro e Copaco S.r.l., del R.T.P. tra gli Ingg. Salvatore e Francesco di Mino, Studio Altieri Spa, Omiservice Engineering S.r.l. e Ingegnere Pietro Agnello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il dott. Pier Luigi Tomaiuolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1.-Con ricorso (n. 711/2013) ritualmente notificato al Comune di Licata e al raggruppamento controinteressato in epigrafe indicato il R.T.P. tra gli Ingg. Salvatore e Francesco di Mino, in qualità di associati dello "Studio di Mino Ingegneri Associati", capogruppo mandatario, Studio Altieri S.p.A., Omiservice Engineering S.r.l. (d'ora innanzi R.T.P. Di Mino), premesso che l'Amministrazione resistente aveva bandito la gara a procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto relativo al "servizio di ingegneria ed architettura attinente direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori relativi all'intervento per la realizzazione di un'area polifunzionale per la riqualificazione dei servizi urbani da destinare ai mercati ed alla valorizzazione dei prodotti tipici", per un importo complessivo di € 364.246,96; che alla gara avevano partecipato 19 concorrenti, la controinteressata era risultata aggiudicataria provvisoria ed esso si era classificato secondo in

graduatoria; che, tuttavia, il R.T.P. controinteressato era stato illegittimamente ammesso alla gara, per violazione delle prescrizioni relative ai requisiti di capacità tecnico-organizzativi ed economico-finanziari e per violazione del punto III.2.1. del disciplinare di gara; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, lamentandone l'illegittimità per: 1) eccesso di potere – violazione di legge – violazione dell'art. 261, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010; violazione dei punti III.2.3 (capacità economico-finanziaria), III.2.4. (capacità tecnico-organizzativa) del bando di gara e del punto 7.2. (requisiti di capacità tecnico-organizzativi e economico-finanziari) del disciplinare di gara – difetto d'istruttoria – violazione della *par condicio*; 2) eccesso di potere – violazione di legge – violazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. – violazione del punto III.2.1. del bando di gara – difetto d'istruttoria.

Si è costituito il Comune di Licata, osservando, in ordine al primo motivo di ricorso, che la dichiarazione n. 9.A.2) resa dall'Ing. Amato era conforme a quanto richiesto dal bando e conteneva le dichiarazioni di possesso dei requisiti attinenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; che, in particolare, con riferimento ai lavori distinti per classe e categoria, erano specificati, in appositi prospetti, i singoli lavori e relativi importi eseguiti dal capogruppo mandatario e dai singoli mandanti; che, in ogni caso, anche laddove la dichiarazione sul punto fosse stata lacunosa, la stazione appaltante avrebbe avuto l'obbligo di soccorso; che la dicitura "raggruppamento orizzontale" contenuta nell'epigrafe della dichiarazione era un mero errore materiale, come si evinceva pianamente dalle dichiarazioni presentate in sede di gara, ove erano specificate le quote di partecipazione e di prestazione professionale gravanti su ognuno degli associati; tutto quanto sopra eccetto, ha concluso per il rigetto del ricorso avverso.

Si è costituito l'R.T.P. Amato, replicando che le proprie dichiarazioni in punto di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari erano conformi alla legge e al disciplinare, essendovi il riferimento "alle quote previste dal bando", ovvero l'indicazione specifica della quota di partecipazione di ogni singolo partecipante al raggruppamento; in via subordinata, la non operatività delle previsioni del bando che impongono, senza motivazione, il possesso dei requisiti nella percentuale di cui all'art. 261 del d.P.R. n. 207 del 2010, stante il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 46, comma 1, del codice del processo amministrativo; che il raggruppamento, al di là della impropria formulazione riportata, è evidentemente di natura non orizzontale; tutto quanto sopra premesso, ha concluso per il rigetto del ricorso avverso.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato all'Amministrazione resistente e al raggruppamento controinteressato in epigrafe indicato e depositato il 7 maggio 2013, il R.T.P. ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore del R.T.P. Amato, facendo valere le medesime censure svolte nel ricorso principale.

Con ulteriori motivi aggiunti, ritualmente notificati all'Amministrazione resistente e al raggruppamento controinteressato, il R.T.P. ricorrente, premesso che successivamente alla notifica del primo ricorso per motivi aggiunti era venuto a conoscenza della documentazione prodotta dal controinteressato a giustificazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, il cui rilascio era stato richiesto in data 18 maggio 2013; che i documenti prodotti dal R.T.P. Amato a dimostrazione del requisito relativo all'organico medio annuo (capacità tecnico-organizzativa) del professionista capogruppo sono costituiti dai rapporti di consulenza intervenuti con i professionisti Ing. Amato, Ing. Interlicchia e Geom. Speciale, nel periodo di riferimento 2009-2011, e dalle copie delle fatture emesse da questi ultimi al capogruppo; che da tale documentazione emergerebbe, secondo l'analitica ricostruzione effettuata in ricorso, la mancata prova del possesso dei requisiti richiesti dalla *lex specialis* a pena di esclusione; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, lamentandone l'illegittimità per eccesso di potere – violazione di legge – difetto di presupposto – carenza di idonea motivazione

– carenza d'istruttoria in relazione agli artt. 42 e 48 del decreto-legislativo n. 163 del 2006, dell'art. III.2.4.3. del bando di gara e 7.2.D del disciplinare di gara nonché dell'art. 263, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 207 del 2010, in ordine al requisito del numero medio annuo del personale tecnico impiegato negli ultimi tre anni.

Con memoria depositata il 14 giugno 2013 il raggruppamento controinteressato ha analiticamente eccepito l'infondatezza delle doglianze avanzate dal ricorrente nel secondo ricorso per motivi aggiunti.

All'adunanza camerale del 18 giugno 2013, fissata sull'istanza cautelare del raggruppamento ricorrente, il Tribunale adito, con ordinanza n. 413, ha accolto la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

2.-Con ricorso (n. 1829/2013), ritualmente notificato all'Amministrazione resistente e al raggruppamento controinteressato, l'Ing. Giovanni Amato, in proprio e quale capogruppo mandatario del R.T.P. con la Copaco s.r.l. e l'Ing. Alessandro Amato (d'ora innanzi R.T.P. Amato), premesso

-che con bando di gara del 6 settembre 2012 il Comune di Licata aveva indetto una gara di appalto per i servizi di ingegneria e architettura in fase di esecuzione per i lavori relativi all'intervento di "realizzazione di un'area polifunzionale per la riqualificazione dei servizi urbani da destinare ai mercati e alla valorizzazione dei prodotti tipici", stimando "l'ammontare complessivo presunto del servizio oggetto della gara in € 364.246,95, al netto degli oneri fiscali e previdenziali", con importo complessivo stimato dei lavori in € 4.555.989,49; che nel bando, al punto III.2.1, (soggetti ammessi a partecipare) era previsto che potessero partecipare concorrenti riuniti in raggruppamenti di tipo verticale o misto; che essi erano tenuti a specificare nell'offerta le parti del servizio da eseguirsi a cura dei singoli componenti ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006; --che, al punto III.2.4 (capacità tecnico-organizzativa), era previsto che i requisiti tecnici dovessero essere posseduti in misura non inferiore al 60% dal mandatario e al 40% dai mandanti, mentre il requisito di cui al punto III.2.4.2. per intero dal mandatario;

-che, al punto 7.2. erano previsti dei particolari requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria" in ricorso analiticamente indicati;

-che nella seduta del 4 marzo 2003 la commissione di gara aveva sottoposto a verifica la giustificazione richiesta a 4 concorrenti, tra cui la ricorrente e la controinteressata, le cui offerte erano risultate anormalmente basse e, ritenute giustificate, le aveva aggiudicato provvisoriamente l'appalto, con il ribasso del 20%;

-che con nota del 3 aprile 2013 era seguita l'aggiudicazione definitiva;

-che l'R.T.P. Di Mino aveva quindi proposto ricorso al Tar notificato il 3 aprile 2013 e iscritto al n. 711 del 2013, e poi proposto motivi aggiunti avverso l'aggiudicazione definitiva;

-che, costituitasi in giudizio, essa R.T.P. Giovanni Amato, aveva chiesto il rigetto dei ricorsi avversari;

-che i lavori erano stati consegnati in data 8 aprile 2013;

-che, tuttavia, il Tribunale adito, con ordinanza n. 413 del 18 giugno, aveva accolto l'istanza cautelare del R.T.P. Di Mino, ordinanza confermata in appello dal Consiglio di Giustizia;

-che con nota dell'8 luglio 2013 era stato comunicato al R.T.P. Giovanni Amato l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, in seguito disposta con provvedimento del 15 luglio 2013;

-che con nota del 18 luglio 2013, era stata comunicata la convocazione della Commissione di gara per la convalida del provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione;

-che con verbale del 24 luglio la predetta Commissione aveva confermato la nuova graduatoria e l'aggiudicazione provvisoria alla controinteressata;

ha impugnato, a sua volta, i provvedimenti in epigrafe indicati, lamentando:

1) violazione e mancata applicazione dell'art. 51 della legge n. 142 del 90 e ss.mm.ii., dell'art. 107 T.U.E.L. approvato con D. Lg.vo n. 267 del 2000, incompetenza dell'autorità emanante;

2) violazione e falsa applicazione dei principi in materia di convalida degli atti amministrativi, violazione e falsa applicazione dell'art. 84, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell'art. 8, comma 10, della legge regionale n. 12 del 2011, per derivazione, per mancata corrispondenza dell'oggetto rispetto alla determina dirigenziale per violazione delle disposizioni in tema di "rinnovo del procedimento di gara" e per diversa composizione della commissione giudicatrice;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 263, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 207 del 2010 e del bando di gara (art. 3.2.4), per assenza del numero medio annuo; 3a) con riferimento al bando di gara e alla corretta applicazione, in relazione al disposto dell'art. 263, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 207 del 2010, al punto III.2.4.3.; 3b) con riferimento alla concreta e corretta applicazione del criterio previsto dal bando di gara; 3c) con riferimento alla elaborazione giurisprudenziale più recente e alle determinazioni dell'A.V.C.P.; 3d) con riferimento alla posizione dell'Ing. Filippo Interlicchia; 3e) con riferimento "all'organigramma allegato sub 8 al secondo ricorso per motivi aggiunti"; tutto quanto sopra premesso, ha concluso per l'annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati.

Si è costituito il Comune di Licata, deducendo la legittimità dell'atto di annullamento dell'aggiudicazione in relazione ai vizi riscontrati dal Tar in sede cautelare; che la convocazione della commissione di gara, non richiesta (non trattandosi di rinnovo del procedimento di gara), era avvenuta al fine di evitare contestazioni; in ogni caso, la sussistenza dei presupposti per la convalida del provvedimento annullabile per incompetenza; nel merito, l'infondatezza del ricorso avverso, alla luce delle argomentazioni già fatte proprie dal Tribunale in sede cautelare e confermate in appello dal C.G.A..

Si è costituito, altresì, il R.T.P. controinteressato, sostenendo la legittimità dell'atto di annullamento, in quanto *contrarius actus* proveniente dal medesimo organo deliberante l'aggiudicazione; in ogni caso e relativamente al ricalcolo della media e all'aggiudicazione, la sussistenza degli estremi per la convalida dell'atto adottato da organo incompetente, visto l'intervento della Commissione di gara; la non diversità della composizione di quest'ultima, stante la mera sostituzione della persona fisica del dirigente della stazione appaltante; nel merito, la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, alla luce delle argomentazioni in diritto già esposte nel ricorso iscritto al r.g. n. 711 del 2013 e in parte fatte proprie dal Tar e dal C.G.A.; tutto quanto sopra eccetto, ha concluso per il rigetto del ricorso avverso.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2013, i ricorsi, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, sono stati trattenuti in decisione.

## DIRITTO

Va preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 711 e 1829 del 2013, stante la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.

Va poi esaminato, in primo luogo, il ricorso iscritto al n. 1829 del 2013, avente ad oggetto il provvedimento in autotutela, con cui il Comune di Licata ha annullato l'aggiudicazione definitiva disposta in favore del raggruppamento costituendo tra l'Ing. Giovanni Amato, capogruppo mandatario, la Copaco s.r.l. e l'Ing. Alessandro Amato (d'ora innanzi R.T.P. Amato), e aggiudicato l'appalto in favore del R.T.P. tra gli Ing. Salvatore e Francesco di Mino, in qualità di associati dello "Studio di Mino Ingegneri Associati", capogruppo mandatario, Studio Altieri S.p.A. e Omniservice Engineering S.r.l. (d'ora innanzi R.T.P. Di Mino), nonché il successivo provvedimento di "convalida" emesso dalla Commissione di gara.

L'esame di tali provvedimenti, infatti, è pregiudiziale dal punto di vista logico e giuridico, dal momento che l'eventuale riscontro della loro legittimità determinerebbe la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso proposto dal R.T.P. Di Mino, avendo tale ricorso ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione oggetto dell'atto di autotutela.

Il R.T.P. Amato censura i provvedimenti in epigrafe indicati per due ordini di ragioni, l'uno formale (articolato in due differenti doglianze) e l'altro sostanziale.

Le doglianze formali attengono alla dedotta incompetenza del dirigente all'adozione dei provvedimenti impugnati e all'illegittimità della convalida da parte della Commissione di gara. Esse, data la loro stretta connessione logica, possono essere esaminate congiuntamente.

Sostiene il raggruppamento Amato, dunque, che, vertendosi in una ipotesi di esercizio del potere di secondo grado, la competenza all'adozione dell'atto di ritiro spetterebbe alla stessa autorità legittimata all'esercizio del potere di primo grado.

E tale competenza sarebbe non già del dirigente del dipartimento dei lavori pubblici del Comune resistente ma della commissione giudicatrice, poiché i provvedimenti adottati non hanno disposto solo l'annullamento della precedente aggiudicazione ma anche l'aggiudicazione provvisoria e poi definitiva in favore del R.T.I. Di Mino, previa esclusione del R.T.I. Amato per mancanza del requisito di partecipazione di cui all'art. 263, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 207 del 2010, ed effettuazione dei calcoli matematici conseguenti alla predetta esclusione.

Sostiene, poi, la ricorrente con il secondo motivo che la successiva convalida operata dalla Commissione di gara non sarebbe astrattamente ammissibile; che non avrebbe avuto ad oggetto l'esclusione ma la sola nuova graduatoria e, in ogni caso, che la Commissione sarebbe stata diversamente composta.

Osserva il Collegio che, ammesso che l'esclusione della ricorrente e la successiva aggiudicazione richiedessero la riconvocazione della Commissione (la qual cosa è dubbia, attesa l'assenza di discrezionalità nell'operato del dirigente in presenza di una statuizione cautelare vincolante per l'Amministrazione e di una graduatoria già redatta; cfr. *mutatis mutandis*, C.d.S., Sez. V, n. 1204 del 2013), in ogni caso i provvedimenti adottati devono essere considerati oggetto di regolare ratifica ad opera della Commissione, con efficacia sanante *ex tunc* dei vizi dell'atto ratificato ex "art. 6 legge 18 marzo 1968, n. 249, tuttora vigente e non incompatibile con l'art. 21 *nonies*, comma 2, legge n. 241 del 1990" (C.d.S., sez. VI, 07 maggio 2009, n. 28; cfr., *ex multis*, C.d.S., sez. IV, n. 4018 del 2012; sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3121).

Quanto alla diversità della Commissione la censura è in primo luogo generica e in quanto tale inammissibile, non avendo la ricorrente indicato chi fossero i diversi componenti.

In ogni caso, dalla lettura degli atti risulta che la Commissione fosse la medesima, con eccezione della dott.ssa Rita Bilello "in sostituzione dell'Arch. Maurizio Falzone dirigente uscente del dip. ll. pp.".

Ebbene deve ritenersi che "la possibilità di sostituire i membri di una Commissione giudicatrice non incide sulla regolare composizione della stessa, non vietando l'art. 84, d. lg.vo 12 aprile 2006, n. 163, qualsiasi modificazione soggettiva della composizione della Commissione" (Tar. Abruzzo-L'Aquila, Sez. I, 23.5.2013, n. 480), specie, laddove, come nel caso di specie, la sostituzione sia giustificata dalla fuoriuscita dalla p.a. del dirigente interno che prima ne faceva parte.

Con il terzo motivo di ricorso, invece, il R.T.I. Amato sostiene, nel merito, la presenza in capo ad esso del requisito tecnico relativo al numero medio annuo del personale impiegato.

Non può che ribadirsi, al riguardo, quanto rilevato da questo Tribunale con l'ordinanza cautelare n. 413 nel corso del giudizio iscritto al n. 711 del 2013 e confermato dal giudice d'appello.

Ivi si è ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* dell'istanza cautelare del raggruppamento secondo classificato, "con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 263, comma 1, lett. d) del d.p.r. 207/2010 e del bando di gara (art. III.2.4.), per assenza del numero medio annuo richiesto, non potendosi computare il rapporto di consulenza con l'Ing. Filippo Interlicchia, non risultando questi "firmatario del progetto" ovvero "facente parte dell'Ufficio di direzione lavori" (cfr. organigramma allegato sub 8)".

Va dunque esplicitato in questa sede, da un lato, che il numero medio annuo non può che essere inteso con riferimento a ogni singola annualità del triennio (C.d.S., n. 1774 del 2003), e dall'altro, in ogni caso, che esso deve essere valutato con riferimento ai soggetti che siano attuali "firmatari del progetto" ovvero attuali "facenti parte dell'Ufficio direzione lavori" (non, dunque, con riferimento ai precedenti rapporti di collaborazione).

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve ritenersi legittima l'esclusione del R.T.P. Amato e conseguenzialmente va respinto il ricorso iscritto al n. 1829 del 2013; ne consegue, altresì, la dichiarazione di cessata materia del contendere con riferimento al ricorso iscritto al n. 711 del 2013.

Le spese di lite seguono la soccombenza del R.T.P. Amato e dell'Amministrazione resistente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso iscritto al n. 1829 del 2013, proposto dal R.T.P. costituendo tra l'Ing. Giovanni Amato, capogruppo mandatario, la Copaco s.r.l. e l'Ing. Alessandro Amato; dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso iscritto al n. 711 del 2013, proposti dal R.T.P. tra gli Ing. Salvatore e Francesco di Mino, in qualità di associati dello "Studio di Mino Ingegneri Associati", capogruppo mandatario, Studio Altieri S.p.A. e Omniservice Engineering S.r.l.

Condanna in solido il Comune di Licata, in persona del legale rappresentante p.t., e il R.T.P. costituendo tra l'Ing. Giovanni Amato, capogruppo mandatario, la Copaco s.r.l. e l'Ing. Alessandro Amato, a rifondere al R.T.P. tra gli Ing. Salvatore e Francesco di Mino, in qualità di associati dello "Studio di Mino Ingegneri Associati", capogruppo mandatario, Studio Altieri S.p.A. e Omniservice Engineering S.r.l., le spese di lite che liquida in € 5.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio del 5 e del 19 novembre 2013, con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Pier Luigi Tomaiuoli, Primo Referendario, Estensore

Giuseppe La Greca, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

